

*Audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione, 24 giugno 2024*

## ***Il danno da prodotto conforme tra drafting normativo e metodo interdisciplinare***

ENRICO AL MUREDEN

SOMMARIO: 1. Premesse. - 2. Product safety, product liability e crescente rilevanza della normazione tecnica armonizzata – 3. La distinzione tra prodotto difettoso e prodotto dannoso - 4. Il danno da prodotto conforme - 5. Il persistente ricorso all'art. 2050 c.c. tra tutela del consumatore e limiti del processo di armonizzazione europea. - 6. La rilevanza della qualificazione merceologico-legale del prodotto - 7. La responsabilità solidale nelle filiere produttive integrate. – 8. Osservazioni conclusive

### **1. Premesse**

Il problema della qualità dei testi legislativi viene avvertito anche nelle materie governate dal diritto eurounitario armonizzato, ove i testi legislativi elaborati in sede europea necessitano di un adattamento al momento della trasposizione nazionale.

Sotto questo profilo può rivestire interesse l'analisi di una fattispecie emblematica riguardante il problema della responsabilità del fabbricante per i danni cagionati da prodotti conformi agli standard legislativi di sicurezza, ma nondimeno portatori di significativi rischi.

Proprio questa particolare prospettiva mostra la fondamentale importanza rivestita dalla attività di *drafting*, che, nell'attuale contesto, caratterizzato da una crescente complessità e da una

sempre più intensa commistione tra tecnica e diritto, appare imprescindibile al fine di garantire un adeguato livello qualitativo delle norme giuridiche.

Proprio attraverso questa attività, infatti, il precetto normativo appare destinato a divenire più chiaro ed efficiente, ossia maggiormente funzionale a conseguire gli obiettivi delineati dal legislatore.

Questa esigenza appare particolarmente avvertita nel contesto della legislazione in materia di protezione del consumatore, frutto della stratificazione, talvolta alluvionale, di direttive e regolamenti destinati ad assumere la valenza di diritto interno.

La presenza di una molteplicità di discipline che scaturiscono dal legislatore dell'Unione Europea impone un nuovo approccio nella lettura e nell'applicazione della legge, nonché l'esigenza di sistematizzare una molteplicità di letture giurisprudenziali sinteticamente racchiuse nell'espressione "diritto vivente".

Sotto questo profilo la marcata caratterizzazione tecnica di molte discipline in materia di sicurezza e qualità dei prodotti impone di adottare un metodo basato sull'interlocuzione interdisciplinare in tutte le fasi che comprendono la formazione del testo legislativo, la sua interpretazione e la sua applicazione.

Particolare rilevanza riveste anche il metodo del cosiddetto monitoraggio, ossia del costante e periodico esame dell'applicazione delle norme, così da verificarne l'efficienza e la perdurante attualità.

Queste considerazioni di ordine generale possono essere colte con maggiore immediatezza facendo riferimento ad una specifica questione che, per lungo tempo, ha fatto emergere incertezze interpretative riguardo al problema del "danno da prodotto conforme" agli standard legislativi.

Le incertezze e le distorsioni interpretative che possono scaturire laddove le disposizioni legislative non vengano accompagnate da un'accurata attività di *drafting* preventivo e da una preliminare interlocuzione effettuata secondo un metodo interdisciplinare

emergono in modo emblematico con riferimento al problema dei danni provocati da prodotti conformi agli standard legislativi. Sotto questo profilo viene in considerazione anzitutto la Dir. 85/374/CEE – recepita nell’ordinamento italiano da disposizioni attualmente collocate negli artt. 114 ss. cod. cons. – e il suo coordinamento con il complesso di norme che regolano a sicurezza dei prodotti (Dir. 2001/95/CE, recepita attraverso le norme attualmente collocate negli artt. 102 ss. cod. cons.). In particolare conviene concentrare l’attenzione sulla previsione contenuta all’art. 118 cod. cons., lett. d, ai sensi del quale la responsabilità del produttore è esclusa “se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante”. Il tenore letterale di questa norma sembra denotare una contraddizione logica in quanto configura un’ipotesi nella quale un provvedimento legislativo “imperativo” o “vincolante” impone al produttore di fabbricare un bene difettoso. Proprio muovendo da questa prospettiva emerge una distorsione nella comprensione di un complesso sistema di “norme tecniche” nelle quali il concetto di sicurezza e di conformità allo stato dell’arte vengono definiti all’esito di un articolato dialogo interdisciplinare e di un processo di *drafting* normativo caratterizzato da un rapporto di complementarità tra dimensione scientifica e dimensione giuridica.

## **2. *Product safety, product liability* e crescente rilevanza della normazione tecnica armonizzata**

A quasi quattro decenni dall’introduzione della disciplina attuativa della Dir. 85/374/CEE<sup>1</sup> – attualmente in procinto di essere

---

<sup>1</sup> Come noto, il problema della responsabilità del produttore nel nostro ordinamento è stato profondamente indagato già a partire dagli anni Settanta. Con riferimento al periodo precedente l’entra in vigore del d.p.r. 224/1988 si segnalano i contributi di TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Napoli, 1961; GHIDINI, *La responsabilità del produttore di beni di consumo*, Milano, 1970, p. 82; CARNEVALI, *La responsabilità del produttore*, Milano,

sostituita dalla nuova Direttiva<sup>2</sup> – , la casistica giurisprudenziale

---

1974; ALPA, *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, Milano, 1975; ID., *Tutela del consumatore e controlli sull'impresa*, Bologna, 1977; CASTRONOVO, *Problema e sistema nel danno da prodotti*, Milano, 1979. Tra i numerosi contributi successivi all'entrata in vigore del d.p.r. 224/1988 si vedano SALVI, *Responsabilità extracontrattuale*, XXIX, Milano, 1988, p. 1229; AA.VV. *Il danno da prodotti in Italia, Austria, Repubblica Federale di Germania, Svizzera*, a cura di Patti, Padova, 1990; GORASSINI, *Contributo per un sistema della responsabilità del produttore*, Milano, 1990; ALPA, CARNEVALI, DI GIOVANNI, GHIDINI, RUFFOLO, VERARDI, *La responsabilità per danno da prodotti difettosi*, Milano, 1990; PONZANELLI, *Commentario alla responsabilità da prodotti difettosi*, a cura di Pardolesi e Ponzanelli, in *Nuove leggi civ. e comm.*, 1989, 509; ID., *Responsabilità del produttore*, in *Riv. dir. civ.*, 1995, II, p. 215 ss.; ID., *La responsabilità civile. Profili di diritto comparato*, Bologna, 1992, p. 112; ALPA-BIN-CENDON, *La responsabilità del produttore*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da Galgano, XIII, Padova, 1989; CASTRONOVO, voce *Danno da prodotti (dir. it. e straniero)*, in *Enc. giur.*, X, 1995, 11; ID., voce *Responsabilità oggettiva (dir. it. e straniero)* in *Enc. giur.*, XXVII, 1991, 11; FRANZONI, *Dieci anni di responsabilità del produttore*, in *Danno e resp.*, 1998, p. 823; MONATERI, *Illecito e responsabilità civile*, in *Trattato Bessone*, Torino, 2002, X, 2, p. 257; CABELLA PISU, *Cittadini e consumatori nel diritto dell'Unione Europea*, in *Contratto e impr. Europa*, 2007, II, p. 680; EAD., *Ombre e luci nella responsabilità del produttore*, in *Contratto e impr. Europa*, 2008, pp. 617 ss; CORDIANO, *sub art. 114*, in *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, a cura di Capobianco, Perlingieri, Napoli, 2009, p. 645; CAFRÌ, *sub art. 114*, in *Codice del consumo e norme collegate*, a cura di Cuffaro, III ed, Milano, 2012, pp. 603 ss; FRANZONI, *L'illecito, Trattato della responsabilità civile*, Milano, 2010, II ed, I, p. 661 ss.; Thiene, *sub art. 114 cod. cons.*, in *Commentario breve al Diritto dei consumatori*, diretto da De Cristofaro e Zaccaria, Padova, 2010, 767; PARDOLESI e PONZANELLI (a cura di), *Speciale 2012, "I 25 anni di products liability"*, in *Danno e resp.*, 2012. Con specifico riferimento alle complesse questioni che si manifestano a seguito della diffusione di prodotti che si avvalgono dell'intelligenza artificiale MONTINARO, *Responsabilità da prodotto difettoso e tecnologie digitali tra soft law e hard law*, in *Persona e mercato*, 2020, p. 349; CAPILLI, *La responsabilità per la produzione di robot* in *La responsabilità del produttore*, a cura di ALPA, Milano, 2019, p. 625. Sull'attuale processo di revisione delle norme che governano la responsabilità del produttore ALPA, *Programmi e iniziative dell'Unione Europea in materia di libera circolazione delle merci e responsabilità del produttore*, in *La responsabilità del produttore*, a cura di ALPA, Milano, 2019, p. 651.

<sup>2</sup> Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi - 2022/0302 (COD).

in materia di responsabilità del produttore fa emergere da una parte un significativo incremento delle decisioni di merito e di legittimità registrato principalmente nel corso degli ultimi due lustri e, dall'altra, un persistente ricorso al regime di responsabilità contemplato dall'art. 2050 c.c. quale alternativa rispetto alla disciplina attualmente contenuta nel Codice del consumo (artt. 114-129)<sup>3</sup>.

Il dato che sembra destare maggiore interesse e denota un significativo progresso nel processo di attuazione del disegno di armonizzazione delle discipline in materia di responsabilità del produttore nell'Unione Europea emerge dalla crescente propensione ad operare una lettura sistematica della disciplina che governa i profili civilistici della responsabilità del fabbricante (artt. 114-129 cod. cons.) alla luce di quella che regola la sicurezza dei prodotti (artt. 101-113 c. cons.) sottolineando il rapporto di complementarietà che lega i due sistemi normativi.

Un simile approccio, invero, riflette un fenomeno da tempo consolidatosi nel contesto statunitense nel quale il rapporto di complementarietà tra *product safety* e *product liability* ha condotto a circoscrivere il concetto di sicurezza che il consumatore può legittimamente attendersi sulla base delle dettagliate indicazioni contenute negli *standard* tecnici elaborati delle *Agencies* deputate a definire i livelli di sicurezza ragionevole di ciascuna tipologia di prodotto<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Sulla quale v. *amplius* ALPA, *Introduzione*, in *La responsabilità del produttore*, a cura di ALPA, Milano, 2019, p. 3; ID., *Aspetti e problemi di diritto comunitario*, *ivi*, p. 187 ss.

<sup>4</sup> Osserva CARNEVALI, *Prevenzione e risarcimento nelle direttive comunitarie sulla sicurezza dei prodotti*, *cit.*, p. 5-6, che l'utilizzo delle norme tecniche da parte della Comunità ha avuto inizio con la Risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985. Il c.d. nuovo approccio è retto da quattro principi fondamentali sanciti dal Consiglio: l'armonizzazione legislativa deve limitarsi ai requisiti fondamentali in materia di sicurezza (o ad altri requisiti di interesse collettivo) che i prodotti commercializzati devono soddisfare per essere messi in libera circolazione nella Comunità; il compito di elaborare specifiche tecniche

Similmente nell'Unione Europea la regola generale secondo cui deve considerarsi difettoso il prodotto che non garantisca il livello di sicurezza che il consumatore può legittimamente attendersi (art. 117, comma 1, cod. cons.) è stata rigorosamente circostanziata negli ambiti, ormai sempre più estesi, in cui il legislatore ha predisposto complessi sistemi di regole tecniche che definiscono dettagliatamente le caratteristiche che determinati prodotti debbono possedere per poter essere considerati sicuri. A questo proposito gli interpreti statunitensi hanno utilizzato l'espressione particolarmente incisiva di "intrusione" di regole tecniche nelle norme giuridiche proprio per evidenziare come, con riferimento a determinate categorie di prodotti, le regole dell'arte siano state trasfuse direttamente in norme di legge che contengono dati tecnici o che rinviano a *standard* predisposti da enti di normalizzazione accreditati<sup>5</sup>. Queste previsioni costituiscono un fondamentale

---

armonizzate deve essere affidato a organismi competenti per la normalizzazione industriale e accreditati dalla direttiva 83/189/CE; le specifiche tecniche non debbono avere carattere obbligatorio e rivestono carattere volontario; le amministrazioni sono tenute a riconoscere ai prodotti fabbricati conformemente alle norme armonizzate una presunzione di conformità ai requisiti fondamentali stabiliti dalla direttiva. Qualora il produttore non fabbrichi attenendosi a tali norme, incomberà su di lui un dovere di dimostrare la conformità di tali prodotti ai requisiti fondamentali (sul punto si vedano le indicazioni riportate all'indirizzo [http://europa.eu/legislation\\_summaries/internal\\_market/single\\_market\\_for\\_goods/technical\\_harmonisation/121001a\\_it.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/technical_harmonisation/121001a_it.htm)). Si vedano, inoltre, le osservazioni di SALMONI, *Le norme tecniche*, Milano, 2001, p. 326, la quale precisa che le direttive prevedono come regola un'armonizzazione totale: quindi solamente i prodotti conformi possono essere commercializzati. In definitiva le direttive fissano i requisiti essenziali di sicurezza e le norme armonizzate impongono le specifiche tecniche secondo un modello definito di "rinvio agli *standard*". In argomento CAVALLO, *sub art. 102*, in *Codice del consumo e norme collegate*, a cura di Cuffaro, III ed, Milano, 2012, p. 575; CORDIANO, *Sicurezza dei prodotti e tutela preventiva dei consumatori*, Padova, 2005, p. 43 ss.

<sup>5</sup> AL MUREDEN, *Product safety e product liability nella prospettiva del danno da prodotto conforme*, in *La responsabilità del produttore*, a cura di ALPA, Milano, 2019, pp. 515 ss.

elemento unificante che consente di realizzare l'armonizzazione della responsabilità del produttore in un sistema giuridico unitario composto da differenti ordinamenti statali; esse, infatti, contengono "pre-valutazioni" tecniche che incidono profondamente sull'applicazione delle norme in tema di responsabilità civile in quanto forniscono uno *standard* unico sulla base del quale valutare in modo uniforme la difettosità del prodotto nelle diverse giurisdizioni statali.

Nell'Unione Europea l'obbligo di immettere sul mercato prodotti sicuri viene sancito in termini generali, per tutte le tipologie di prodotto, dalla Dir. 2001/95/CE (c.d. legislazione orizzontale) ed è costantemente ribadito nella c.d. legislazione verticale, ossia nelle singole discipline specificamente riferite a determinate categorie di beni, come, ad esempio, i farmaci (Dir. 2001/83/CE), i dispositivi medici (Reg. 2017/745/UE), i cosmetici (Reg. 2009/1223/CE), il materiale elettrico (Dir. 2014/35/UE), gli autoveicoli (Dir. 2007/46/CE) ed i giocattoli (Dir. 2009/48/CE).

L'obbligo di sicurezza enunciato in termini generali dalla legislazione verticale e dalla legislazione orizzontale (Dir. 2001/95/CE) è assai di frequente circostanziato da "norme tecniche armonizzate". Proprio mediante questo strumento si realizza la c.d. armonizzazione giuridica che il legislatore dell'Unione Europea ha inaugurato a partire dalla c.d. "direttiva bassa tensione" (Dir. 73/23/CEE del 19 febbraio 1973), ulteriormente sviluppato con il c.d. "nuovo approccio" risalente alla Decisione n. 93/465/CEE del Consiglio dell'Unione europea e successivamente ribadito nel "*New Legal Framework*" (Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la Decisione 93/465/CEE), dando vita ad un articolato sistema di direttive settoriali riguardanti determinate tipologie di prodotti e particolari fattispecie di rischio. Così, per ogni categoria di prodotti regolati da una direttiva, la Commissione Europea conferisce un mandato

agli Enti europei di Normazione (ossia al CEN (Comitato europeo di normalizzazione), al CENELEC (Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica), o all'ETSI (Istituto europeo norme e telecomunicazioni). Le norme tecniche elaborate ed approvate dagli organismi europei di normalizzazione vengono pubblicate, in seguito, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e nella Gazzetta Ufficiale di ogni Paese aderente. Da questo momento la loro adozione come norme tecniche nazionali è obbligatoria per gli enti di normalizzazione istituiti in ciascuno degli Stati membri che dovranno riprodurre a livello nazionale le norme tecniche corrispondenti a quelle emanate dagli enti di normazione europei. Occorre precisare che nella prospettiva del produttore, invece, le norme tecniche armonizzate assumono una valenza non obbligatoria, ma meramente volontaria. Ciascun fabbricante è quindi libero di uniformarsi ad esse e tende spontaneamente a farlo in quanto la *compliance* allo *standard* consente di conseguire un pieno riconoscimento di conformità legale da cui deriva sia la possibilità di effettuare legittimamente l'immissione in commercio del prodotto in qualunque Stato dell'Unione, sia una presunzione di non difettosità allorché venga in considerazione l'esigenza di dare applicazione alla disciplina in materia di danno da prodotto.

Sotto quest'ultimo profilo le norme tecniche armonizzate sono state osservate alla stregua di un "anello di congiunzione"<sup>6</sup> tra la disciplina della sicurezza dei prodotti e quella della responsabilità del produttore, atteso che il carattere insicuro e difettoso del prodotto che cagiona un danno costituisce il presupposto indefettibile della responsabilità del fabbricante, la quale può configurarsi solo laddove si riscontri un difetto che si manifesti

---

<sup>6</sup> L'incisiva espressione viene utilizzata da CARNEVALI, *Prevenzione e risarcimento nelle direttive comunitarie sulla sicurezza dei prodotti*, in *Resp. civ. e prev.*, 2005, p. 12, il quale sottolinea l'imprescindibile rapporto di complementarità tra la disciplina preventiva che governa la sicurezza dei prodotti e quella risarcitoria in materia di responsabilità del fabbricante.



nell'ambito della progettazione, della fabbricazione o del corredo di informazioni che dovrebbero accompagnare il prodotto. A tale riguardo occorre precisare che, essendo la conformità di una grande maggioranza di prodotti affidata ad un'autocertificazione emessa dal fabbricante, si verifica non di rado che, in concreto, il prodotto accompagnato da un'autocertificazione di conformità non presenti caratteri del tutto coincidenti con quelli postulati dalla legge e dalle norme tecniche armonizzate. In quest'ottica, pertanto, il giudizio di responsabilità si incentra sulla prova del carattere difettoso del prodotto, ossia sulla non effettiva rispondenza dello stesso agli *standard* di sicurezza che dovrebbe soddisfare per risultare conforme; ne deriva che ove tale prova non sia conseguita risulta esclusa la possibilità di configurare una responsabilità in capo al fabbricante di un prodotto conforme agli *standard* legislativi, ma nondimeno dannoso<sup>7</sup>.

La regola secondo cui “il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno” (art. 120 cod. cons.) e quella che tipizza ipotesi di esclusione della responsabilità (art. 118 cod. cons.) sono state lette secondo un orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità e di merito nel senso per cui incombe sul danneggiato la “dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto” e, una volta fornita la prova del nesso eziologico tra difetto e danno, grava sul produttore la prova liberatoria che verte sulla dimostrazione del ricorrere di una delle cause di esclusione della responsabilità<sup>8</sup>.

La prova del difetto, tuttavia, può essere raggiunta talvolta anche

---

<sup>7</sup> CARNEVALI, *Prevenzione e risarcimento nelle direttive comunitarie sulla sicurezza dei prodotti*, in *Resp. civ. e prev.*, 2005, p. 12.

<sup>8</sup> Cass. 20 novembre 2018, n. 29828, in *Mass. Giust. civ.*, 2019; in senso analogo Cass. 28 settembre 2018, n. 23477, in *D&G*, Editoriale del 1° ottobre 2018; Cass. 19 febbraio 2016, n. 3258, in *D&G*, Editoriale del 19 febbraio 2016; Trib. Milano 27 gennaio 2020, n. 723, in *DeJure*; Trib. Parma 14 gennaio 2019, n. 68, in *DeJure*; Trib. Rimini 9 aprile 2018, in *Danno e resp.*, 2018, p. 773.

attraverso un meccanismo presuntivo. In applicazione di questa lettura interpretativa la Corte di Giustizia UE ha considerato difettosi i dispositivi medici già impiantati nei pazienti inferendone il carattere non conforme dalla circostanza per cui altri dispositivi non ancora impiantati appartenenti alla medesima serie presentavano significative difformità rispetto agli *standard* di sicurezza<sup>9</sup>.

Una decisione più recente, concernente il diritto al risarcimento delle vittime di un danno subito a seguito della somministrazione di un vaccino, ha ulteriormente ribadito la possibilità di dimostrare il carattere difettoso del prodotto e, ancora una volta ricorrendo a presunzioni, è giunta ad affermare la responsabilità del produttore anche in presenza di una situazione di incertezza scientifica nella quale “la ricerca medica non stabilisce né esclude l’esistenza di un nesso tra la somministrazione del vaccino e l’insorgenza della malattia”<sup>10</sup>.

### **3. La distinzione tra prodotto difettoso e prodotto dannoso**

La dilagante diffusione di norme tecniche armonizzate quale strumento obiettivo al fine di demarcare la sicurezza del prodotto e la sua difettosità ha fatto emergere il problema dell’allocazione dei costi derivanti dai danni provocati dall’utilizzo di prodotti conformi agli *standard* legislativi. La maturata consapevolezza circa la sussistenza dei rilevanti pericoli che possono derivare dall’utilizzo di prodotti pienamente conformi agli *standard* di sicurezza individuati dal legislatore al fine della loro immissione in commercio conduce ad osservare beni quali i derivati dal tabacco, i veicoli, il telefono cellulare, gli alimenti ed i cosmetici

---

<sup>9</sup> Corte di giustizia UE 5 marzo 2015, cause riunite C-503 e 504/13, in *Corr. giur.*, 2015, p. 567 e in *Resp. civ. prev.*, 2015, p. 751.

<sup>10</sup> Corte di giustizia UE 21 giugno 2017, n. 621, in *Resp. civ. prev.*, 2017, 1810 e in *Foro it.*, 2017, IV, c. 53.

o i farmaci alla stregua di *unavoidably unsafe products* ossia di prodotti che, pur risultando pienamente conformi alle prescrizioni legali che ne regolano la sicurezza e perfettamente funzionali alle finalità per le quali vengono utilizzati, conservano un ampio margine di dannosità.

Sotto questo profilo emerge la fondamentale importanza assunta dalla distinzione tra prodotto difettoso e prodotto dannoso<sup>11</sup>. Nella prima categoria ricadono i prodotti che risultino difformi rispetto alle caratteristiche delineate dalle norme tecniche standardizzate o, ove queste non siano presenti, a quelle definite dallo stato dell'arte; nella seconda, invece, rientrano i prodotti dai quali possano scaturire rilevanti danni per coloro che li utilizzano o vengono a contatto con essi. Le due categorie coincidono solo occasionalmente: il prodotto non conforme rispetto alle caratteristiche tecniche prescritte dal legislatore, e quindi difettoso, può sicuramente assumere in alcune circostanze un carattere dannoso (si pensi, ad esempio, all'automobile il cui difetto provochi un incidente o al telefono cellulare difettoso che, per ipotesi, esploda durante il funzionamento), ma potrebbe, in altre, risultare – quasi paradossalmente – completamente privo di rischi (è il caso, ad esempio, all'automobile o al telefono cellulare non funzionanti e per questo motivo assolutamente privi di rischi); al tempo stesso il prodotto conforme alle caratteristiche tecniche prescritte dalla legislazione sulla sicurezza potrebbe conservare significativi margini di dannosità proprio perché perfettamente funzionante. In quest'ultimo caso l'utilizzatore o colui che entra in contatto con il prodotto si troverebbe a subire un danno derivante da un prodotto pienamente conforme agli *standard* legislativi di sicurezza ed utilizzato secondo modalità appropriate, ma,

---

<sup>11</sup> FUSARO, *I prodotti difettosi e pericolosi: le responsabilità*, in *La responsabilità del produttore*, a cura di ALPA, Milano, 2019, p. 361; AL MUREDEN, *Product safety e product liability nella prospettiva del danno da prodotto conforme*, in *La responsabilità del produttore*, a cura di ALPA, Milano, 2019, pp. 515 ss.

nondimeno, caratterizzato da una elevata capacità di produrre danni.

Nel nostro ordinamento giuridico il problema dell'allocazione dei costi derivanti dai danni provocati da prodotti conformi agli *standard* di sicurezza è rimasto per lungo tempo in ombra sia nella casistica giurisprudenziale, sia nelle ricostruzioni interpretative, che tendevano a polarizzarsi intorno al problema dei danni cagionati dal prodotto difettoso. L'analisi delle decisioni emesse nell'arco dei primi venti anni successivi all'entrata in vigore del d.P.R. n. 224/1988, infatti, fa emergere che il problema della responsabilità del fabbricante per i danni cagionati da un prodotto conforme agli *standard* legislativi in materia di sicurezza non viene inizialmente delineato e colto con chiarezza. Sotto tale profilo si riscontra anzitutto una limitatissima propensione ad operare una lettura sistematica e coordinata delle norme che regolano la responsabilità del produttore e di quelle che definiscono la sicurezza dei prodotti sulla base degli *standard* legislativi armonizzati, quindi, in definitiva, a valorizzare quell'anello di congiunzione tra le due discipline che anche il legislatore europeo considera imprescindibile. Un simile approccio ha condotto ad affrontare per un lungo tempo il problema della responsabilità del produttore di beni la cui sicurezza è definita da *standard* legislativi omettendo, inopinatamente, ogni riferimento a questi ultimi e ricavando il carattere difettoso del prodotto sulla base del criterio generico che si riferisce alla sicurezza che il consumatore può "legittimamente attendere" (art. 6, Dir. 85/374/CEE; art. 5, d.P.R. n. 224/1988; art. 117 cod. cons.) nell'uso normale<sup>12</sup>.

#### **4. Il danno da prodotto conforme**

---

<sup>12</sup> In questo senso, con riferimento ai danni provocati da una scala difettosa Trib. Milano 31 gennaio 2003, in *Resp. civ. prev.*, 2003, p. 1151; in *Danno e resp.*, 2003, p. 634; relativamente ai danni cagionati da una caffettiera, Trib. Vercelli 7 aprile 2003, in *Danno e resp.*, 2003, p. 1001.

Il punto di svolta in questo senso può essere individuato in una decisione di legittimità che ad oltre dieci anni di distanza può essere considerata alla stregua di un *leading case* in quanto, adottando una lettura interpretativa in funzione della quale la difettosità del prodotto viene determinata sulla base di rigoroso riferimento agli *standard* legislativi resi rilevanti dalle norme tecniche armonizzate, ha posto in risalto la netta distinzione che corre tra il problema della responsabilità del fabbricante per i danni cagionati da prodotti difettosi e quello della responsabilità per i danni provocati da prodotti conformi agli *standard* legislativi, escludendo che in quest'ultima ipotesi fosse configurabile un obbligo risarcitorio<sup>13</sup>. Ad essa hanno fatto seguito altre pronunce di legittimità e di merito in cui è stato ribadito che “la dimostrazione del carattere difettoso del prodotto e della sua non conformità alle regole tecniche armonizzate che ne definiscono la sicurezza costituisce un ‘prerequisito’ in assenza del quale non è possibile configurare alcun giudizio di responsabilità nei confronti del fabbricante. Così la SC è giunta ad escludere la responsabilità del fabbricante per un danno causalmente riconducibile all'utilizzo di uno strumento chirurgico affermando che la circostanza che il danno “sia temporalmente conseguito l'utilizzazione del prodotto” non può necessariamente condurre a conseguire la prova della sua difettosità<sup>14</sup>. In altri termini, quindi, “per riconoscere la difettosità di un prodotto non è sufficiente

---

<sup>13</sup> Cass. 15 marzo 2007, n. 6007, in *Resp. civ. prev.*, 2007, II, p. 158, la quale ha escluso la responsabilità del fabbricante per i danni cagionati da un prodotto cosmetico conforme agli *standard* legislativi; in senso analogo Cass. 13 dicembre 2010, n. 25116, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, I, p. 590. Per un'analisi sistematica della giurisprudenza nazionale anche alla luce della comparazione con l'ordinamento statunitense AL MUREDEN, *Il danno da “prodotto conforme”. Le soluzioni europee e statunitensi nella prospettiva del “Transatlantic Trade and Investment Partnership” (T.T.I.P.)*, in *Contratto e impr.*, 2015, p. 388 ss.; BELLISARIO, *Il danno da prodotto conforme tra regole preventive e regole risarcitori*, in *Europ. e d. priv.*, 2016, p. 841 ss.

<sup>14</sup> Cass. 29 maggio 2013, n. 13458, in *Corr. giur.*, 2014, p. 31.

accertare il danno da questo provocato e la sussistenza di un nesso causale” tra l’utilizzo del prodotto e il danno; ciò “non prova indirettamente, di per sé, la pericolosità del prodotto in condizioni normali di impiego, ma solo una più indefinita pericolosità del prodotto, di per sé insufficiente per integrare la responsabilità del produttore, in mancanza del concreto accertamento della violazione degli *standard* minimi di sicurezza richiesti dalla utenza o dalle leggi in materia”. Il livello di sicurezza prescritto dagli *standard* legislativi, quindi, costituisce una soglia al di sotto della quale il prodotto può considerarsi difettoso, ma non corrisponde ad un livello di sicurezza assoluto tale da garantire la “più rigorosa innocuità” del prodotto stesso<sup>15</sup>. In definitiva, al fine di configurare una responsabilità del produttore per i danni cagionati dai prodotti che egli immette sul mercato non è sufficiente dimostrare il nesso causale tra l’utilizzo del prodotto ed il verificarsi del danno; occorre, altresì, assolvere all’onere di individuare la difettosità del prodotto, ossia la sua non conformità agli *standard* legislativi che ne definiscono le caratteristiche di sicurezza, la quale costituisce un “prerequisito” imprescindibile al fine di giustificare un obbligo risarcitorio in capo al produttore. Una simile limitazione trova una piena corrispondenza nel diritto statunitense ove, in ragione della *preemption doctrine*<sup>16</sup>, la

---

<sup>15</sup> Cass. 19 febbraio 2016, n. 3258, cit., in cui è stata esclusa la responsabilità del produttore di un fustino per detersivo che, esplodendo, aveva danneggiato l’utente. Per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Milano 27 gennaio 2020, n. 723, cit. (esclusa la responsabilità del produttore di lenti intraoculari) e Trib. Prato, 6 giugno 2021, in *DeJure* (esclusa la responsabilità del produttore di protesi d’anca). La conformità agli standard costruttivi emerge altresì in App. Salerno, 7 luglio 2020, in *Pluris* (non provato il difetto di una scala), Trib. Ragusa, 15 maggio 2020, *ivi* (non provato il difetto di un substrato di coltura).

<sup>16</sup> Con questa espressione si indica la prevalenza delle leggi costituzionali e federali su quelle statali. Nello specifico contesto della responsabilità del produttore la *preemption doctrine* è stata applicata al fine di sancire la prevalenza degli *standard* federali su quelli previsti dalle singole giurisdizioni e costituisce uno strumento fondamentale per perseguire l’obiettivo della

conformità del prodotto agli *standard* stabiliti dalle agenzie federali che ne regolano la sicurezza conduce in linea di principio ad un'esclusione della responsabilità del fabbricante<sup>17</sup>.

Proprio l'osservazione del diritto statunitense, tuttavia, pone in evidenza che, a fronte di una generale limitazione della responsabilità del produttore per i danni provocati da prodotti conformi (*preemption doctrine*), si rende talvolta necessario individuare specifici contesti nei quali le esigenze di tutela della persona impongono l'adozione di sistemi di *strict liability* capaci di assicurare una tutela risarcitoria anche per i danni provocati da prodotti pienamente conformi agli *standard* legislativi. Così, con riferimento ai danni cagionati da prodotti farmaceutici, la conformità allo *standard* legislativo assume la valenza di *standard* minimo di sicurezza il cui rispetto non esclude una persistente responsabilità del produttore<sup>18</sup>.

Proprio in questa particolare prospettiva di comparazione sembra

---

armonizzazione degli *standard* di sicurezza nei diversi stati. In argomento v. MCGARITY, *The Preemption War: When Federal Bureaucracies Trump Local Juries*, New Haven London, 2008; UNTEREINER, *The preemption defense in tort actions: Law Strategy and Practice* Washington D.C., 2008; O'Reilly, *Federal Preemption of State and Local Law*, Chicago, 2006; DINH, *Rassessing the law of Preemption*, 88 Geo L.J. 2085 (2000); GOLDSMITH, *Statory Foreign Affairs Preemption*, Sup. Ct. Rev. 175 (2000); SHARKEY, *Products Liability Preemption: an Institutional Approach*, 76 Geo. Wash. L. Rev., 449 (2008); DAVIS, *On Restating Products Liability Preemption*, 74 Brooklyn L. Rev. 759 (2009). Per un'esauritiva illustrazione in lingua italiana QUERCI, *Responsabilità da prodotto negli Usa e in Europa. Le ragioni di un revirement "globale"*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, 118.

<sup>17</sup> La responsabilità per i danni cagionati da un prodotto conforme agli *standard* federali è stato espresso in materia di danni provocati da telefono cellulare nella *leading decision* *Farina v. Nokia Inc.*, 625 F.3d 97, 131 (3d Cir. 2010), nonché relativamente ai danni subiti a seguito di incidenti nei quali il consumatore lamentava un difetto di sicurezza di automobili equipaggiate in conformità agli *standard* della *National Highway Traffic Safety Administration* nelle decisioni *Geier v. American Honda Company*, 529 U.S. 861 (2000); *Morgan v. Ford Motor Co.*, No. 34139 (W.V. Sup. Jun. 18, 2009).

<sup>18</sup> *Wyeth v. Levine*, 555 U.S. 555 (2009).

possibile cogliere le ragioni che stanno alla base della persistente utilità dell'orientamento giurisprudenziale che ricorre al particolare regime di responsabilità contemplato dall'art. 2050 c.c. al fine di assicurare un'adeguata tutela a coloro che subiscano danni da prodotti conformi, ma pericolosi e non possano trovare un adeguato ristoro mediante l'applicazione della disciplina contenuta nel Codice del consumo.

## **5. Il persistente ricorso all'art. 2050 c.c. tra tutela del consumatore e limiti del processo di armonizzazione europea**

Il progressivo stagliarsi del problema del danno da prodotto conforme e delle limitazioni che la tutela del danneggiato incontra in virtù di un'interpretazione della disciplina contenuta agli artt. 114 ss. c. cons. alla luce della disciplina sulla sicurezza dei prodotti e delle norme tecniche armonizzate ha costituito il presupposto per valorizzare una lettura dell'art. 2050 c.c. funzionale a mitigare il rigore dell'orientamento secondo cui, una volta approvata la conformità del prodotto agli *standard* legislativi che ne governano la sicurezza, non residua spazio per affermare una responsabilità del fabbricante per i danni da questo provocati<sup>19</sup>. In quest'ottica sono stati considerati pericolosi e attratti entro la disciplina dell'art. 2050 c.c. prodotti quali le

---

<sup>19</sup> FUSARO, *I prodotti difettosi e pericolosi: le responsabilità*, in *La responsabilità del produttore*, a cura di ALPA, Milano, 2019, p. 393; CUFFARO, *La giurisprudenza*, *ivi*, p. 449.



bombole a gas<sup>20</sup>, i derivati del tabacco<sup>21</sup> i fuochi d'artificio<sup>22</sup> e, soprattutto, i farmaci<sup>23</sup>.

Una simile lettura consente di attribuire rilievo anche a profili di dannosità e potenziale pericolosità che potrebbero rientrare sia nei rischi che non era possibile prendere in considerazione al momento in cui la sicurezza del prodotto è stata valutata (rischio da sviluppo) sia nei profili di dannosità “accettata”, ossia di quella pericolosità nota al momento dell'ideazione dello *standard* legislativo e deliberatamente inclusa nell'ambito dei rischi ragionevolmente correlati all'uso normale del prodotto.

La lettura interpretativa dell'art. 2050 c.c. appena richiamata, seppur motivata dalla condivisibile istanza di individuare specifici contesti nei quali le esigenze di protezione della persona impongono un rafforzamento della tutela risarcitoria, incontra un significativo

---

<sup>20</sup> Cass. 4 giugno 1998, n. 5484, in *Studium Iuris*, 1998, p. 1119; Cass. 19 gennaio 1995, n. 567, in *Mass. Giust. civ.*, 1995, p. 97; più di recente Cass. 26 luglio 2012, n. 13214, in *Mass. Giust. civ.*, 2012, p. 967.

<sup>21</sup> Cass. 17 dicembre 2009, n. 26516, in *Danno e resp.*, 2011, p. 57; in *Corr. giur.*, 2010, 488; Trib. Milano 11 luglio 2014, in *Danno e resp.*, 2014; da ultimo Cass. 10 maggio 2018, n. 11272, in *One LEGALE* <https://onelegale.wolterskluwer.it/>; Cass. 11 ottobre 2018, n. 25161, in *Giur. it.*, 2019, p. 1319; Cass. 21 gennaio 2020, n. 1165, in *Mass. Giust. civ.*, 2020.

<sup>22</sup> Cass. 20 novembre 2018, n. 29828, cit.

<sup>23</sup> Cass. 20 luglio 1993, n. 8069, in *Foro it.*, 1994, I, c. 455; App. Roma 21 novembre 2006, in *Rass. dir. farmaceutico*, 2007, p. 602; Trib. Salerno 20 ottobre 2007, in *Rass. dir. farmaceutico*, 2008, p. 29; Trib. Brescia 31 marzo 2003, in *Rass. dir. farmaceutico*, 2004, p. 1221. L'orientamento è stato ribadito da ultimo da Cass. 7 marzo 2019, n. 6587, in *Foro it.*, 2019, I, c. 3684 e segnalata in *Corr. giur.*, 2019, 5, p. 722 e in *Resp. civ. prev.*, 2019, p. 1584, la cui motivazione, affermando la responsabilità del produttore per i danni provocati da un farmaco conforme alle discipline che ne governano la sicurezza, specifica che “non vale ad escludere la responsabilità dell'esercente una qualunque informativa circa i possibili effetti collaterali del farmaco, essendo viceversa necessario che l'impresa farmaceutica svolga una costante opera di monitoraggio e di adeguamento delle informazioni commerciali e terapeutiche allo stato di avanzamento della ricerca, allo scopo di eliminare o almeno ridurre il rischio di effetti collaterali dannosi e di rendere edotti nella maniera più completa ed esaustiva possibile i potenziali consumatori”.

ostacolo laddove si pone in contrasto con il disegno dell'armonizzazione del diritto dell'Unione Europea in materia di responsabilità del produttore e con un consolidato orientamento della Corte di giustizia<sup>24</sup> che ha costantemente stigmatizzato ogni "disallineamento" creatosi nell'ambito della giurisprudenza nazionale sottolineando che esso finisce per assumere la valenza di un *vulnus* al valore dell'armonizzazione.

Invero proprio l'osservazione del diritto statunitense consente di individuare un punto di sintesi tra due assunti apparentemente inconciliabili<sup>25</sup>. La coesistenza di una regola generale in base alla quale la conformità agli *standard* legislativi rappresenta un limite oltre il quale non può essere affermata una responsabilità del produttore (*preemption doctrine*) con regimi di *strict liability* circoscritti ad ipotesi eccezionali nelle quali l'esigenza di tutela del danneggiato può giustificare una persistente responsabilità del fabbricante del prodotto conforme, ma dannoso, testimonia che la lettura interpretativa sviluppata dalla Corte di cassazione con riferimento all'art. 2050 c.c. da una parte è sottesa da esigenze assolutamente condivisibili, ma, al tempo stesso, deve essere sviluppata al di fuori degli angusti confini nazionali e condotta nella prospettiva più ampia ed appropriata dell'armonizzazione del diritto dell'Unione Europea, conducendo all'individuazione di fattispecie di *strict liability* comuni a tutti i Paesi dell'Unione.

In quest'ottica sembra muoversi una decisione di legittimità che, riconducendo il problema della risarcibilità del consumatore danneggiato entro la disciplina della responsabilità del produttore contemplata dal codice del consumo ed integrata dalle norme in materia di sicurezza dei prodotti, ha precisato che "l'osservanza di norme tecniche non vale ad escludere la responsabilità del

---

<sup>24</sup> Corte di giustizia CE 25 aprile 2002, nn. 52, 154 e 183, in *Foro it.*, 2002, IV, c. 294.

<sup>25</sup> OWEN, Montgomery and Davis, *Product Liability and Safety*, IV ed, New York, 2010, p. 2; ID., *Products Liability Law*, Thompson West, St. Paul, MN, II ed., 2008, p. 704.

produttore, se le norme tecniche cui questi si è uniformato non concernono lo specifico rischio da cui il danno è scaturito”. Un simile percorso argomentativo consente di estendere la responsabilità del fabbricante anche laddove si riscontrino profili di difettosità che riguardano aspetti non considerati dallo *standard* legislativo rispetto al quale il prodotto si era integralmente uniformato valorizzando il profilo della mancanza delle necessarie informazioni e fondando l’obbligo risarcitorio sul disposto dell’art. 117, lett. a), c. cons.<sup>26</sup>. La via seguita dalla decisione appena illustrata appare a prima vista maggiormente funzionale a risolvere il problema dell’individuazione di ambiti nei quali affermare il diritto al risarcimento della persona danneggiata da un prodotto conforme senza arrecare un *vulnus* alle imprescindibili esigenze di armonizzazione del diritto dell’Unione Europea. Tuttavia proprio la comparazione con il sistema statunitense pone in evidenza l’esigenza di abbandonare un’impostazione in ragione della quale il problema dell’individuazione dei contesti produttivi caratterizzati da particolare pericolosità sia affidato a decisioni giudiziali isolate ed “indipendenti” e di promuovere, invece, un diverso e nuovo approccio in virtù del quale la delimitazione degli specifici ambiti nei quali introdurre un regime di *strict liability* capace di allocare sul produttore il costo del danno derivante dall’utilizzo del prodotto conforme sia affidata a livello “federale” al legislatore.

## **6. La rilevanza della qualificazione merceologico-legale del prodotto**

La sempre più accentuata complementarietà tra il sistema di regole

---

<sup>26</sup> Cass. 15 febbraio 2018, n. 3692, in *Resp. civ. prev.*, 2019, p. 277, con la quale è stato disposto il risarcimento a favore del consumatore, danneggiato da una reazione allergica provocata dalla presenza di nichel in fazzoletti di carta.

compendiate nella *product liability* con quelle della *product safety* determina una crescente rilevanza del profilo dell'esatta qualificazione dei prodotti sotto il profilo merceologico-legale. Il problema di ricondurre ciascun bene entro la precisa disciplina che ne governa la sicurezza risulta infatti particolarmente avvertito in settori merceologici caratterizzati dalla presenza di prodotti *borderline*. La rilevanza assunta da una corretta qualificazione è stata recentemente ribadita dal Reg. 2017/745/UE che, nel regolare i dispositivi medici, sottolinea le rilevanti peculiarità che caratterizzano questa tipologia di prodotti ed impediscono di estendere l'applicazione della disciplina ad essi dedicata agli alimenti (Reg. 2002/178/CE) ed ai cosmetici (Reg. 2009/1223/CE).

La fondamentale rilevanza di una simile distinzione, del resto, emerge anche nella differente prospettiva della giurisprudenza nazionale che, da una parte, ha incluso la produzione e commercializzazione di farmaci nell'ambito delle attività pericolose soggette al regime di responsabilità contemplato dall'art. 2050 c.c.<sup>27</sup>, ma, dall'altra ha recisamente escluso la possibilità di considerare pericolosa la produzione di cosmetici<sup>28</sup>.

## **7. La responsabilità solidale nelle filiere produttive integrate**

La fondamentale rilevanza assunta dalle discipline tecniche armonizzate emerge anche nella particolare prospettiva della ripartizione della responsabilità all'interno di filiere produttive e commerciali nelle quali una molteplicità di operatori concorre a garantire la sicurezza finale del prodotto occupandosi di segmenti integrati in un articolato percorso e collegati da stretti messi di interdipendenza.

---

<sup>27</sup> Cass. 7 marzo 2019, n. 6587, cit.

<sup>28</sup> Cass. 19 luglio 2018, n. 19180, in *Foro it.*, 2018, I, c. 3968.

Sotto questo profilo riveste particolare interesse la distinzione tra la posizione del fornitore del prodotto – che ponendosi quale *trait de union* tra il processo produttivo ed il consumatore risponde solamente nell'ipotesi in cui non sia in grado di fornire al danneggiato l'indicazione dell'identità del fabbricante del prodotto difettoso che abbia cagionato il sinistro (art. 116 cod. cons.) – e quella del produttore di un componente o di una materia prima (comunemente indicato nei rapporti commerciali con l'acronimo OEM, *Original Equipemet Manufacturer*) che, incorporandosi nel prodotto finale, abbiano concorso a determinarne l'insicurezza (art. 121 cod. cons.).

Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il regime di responsabilità solidale contemplato dall'art. 121 cod. cons. “opera solo tra i produttori che collaborano nella destinazione del prodotto finito alla circolazione”, ma non riguarda il fornitore, che, “in quanto estraneo alla catena produttiva”, è gravato dalla diversa forma di responsabilità contemplata dall'art. 116 cod. cons. In definitiva, quindi, la responsabilità del fornitore scaturisce esclusivamente dalla mancata comunicazione al danneggiato entro il termine di tre mesi dell'identità e del domicilio del produttore. Essa, pertanto, risulta nettamente distinta rispetto alla responsabilità imputabile al produttore finale o a quella che quest'ultimo condivide con altri soggetti che facciano parte integrante della filiera produttiva<sup>29</sup>.

Con specifico riferimento alla responsabilità del fornitore la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente specificato che nell'ipotesi in cui il prodotto dannoso sia stato fabbricato da un'impresa di un Paese dell'Unione Europea, la possibilità di esperire l'azione risarcitoria direttamente nei confronti del produttore conduce ad escludere una legittimazione passiva

---

<sup>29</sup> Cass. 13 dicembre 2018, n. 32226, in *Mass. Giust. civ.*, 2019.

concorrente del fornitore che abbia importato in Italia il prodotto<sup>30</sup>. Del resto la limitazione della responsabilità del fornitore alle sole ipotesi in cui il produttore non possa essere individuato è stata ribadita anche da una *leading decision* della Corte di Giustizia nella quale è stato sottolineato che l'esigenza di armonizzazione del diritto dell'Unione Europea in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi esclude la possibilità di configurare una disciplina nazionale che contempli un'estensione delle fattispecie tassativamente contemplate dall'art. 3, n. 3, Dir. 85/374/CEE, nelle quali il fornitore risponde in luogo del produttore<sup>31</sup>.

L'appartenenza dei danneggiati ad una medesima articolata filiera produttiva nella quale ciascun segmento appare inscindibilmente collegato agli altri, di modo che la presenza di un difetto può potenzialmente propagarsi fino a giungere al danneggiamento del consumatore finale, imprime alla responsabilità solidale caratteri del tutto peculiari. Essa, in particolare, sembra dover essere osservata in una duplice

---

<sup>30</sup> In tal senso Cass. 29 ottobre 2019, n. 27596, in *Mass. Giust. civ.*, 2019 che, dando applicazione a questo principio, ha escluso che per i danni conseguiti al mancato funzionamento degli "airbag" di un'autovettura fabbricata da società avente sede all'interno dell'Unione Europea potesse rispondere la società meramente distributrice che aveva solamente commercializzato la vettura sul mercato italiano; in senso analogo, Cass. 30 agosto 2019, n. 21841, in *Mass. Giust. civ.*, 2019; sul punto si veda anche App. Catanzaro 25 luglio 2019, n. 1590, in *DeJure*, ove è stato confermato che "nella vendita a catena di beni di consumo l'importatore del bene è soggetto estraneo al rapporto contrattuale intervenuto tra l'acquirente finale ed il venditore finale del bene"; l'importatore, pertanto, "può essere parificato, ai fini della responsabilità extracontrattuale, al produttore solo ove abbia importato il bene o il servizio nel territorio dell'Unione Europea" con la conseguenza che "l'importatore in Italia di un bene prodotto nella C.E. non potrà essere parificato al produttore in ordine alla responsabilità per difetti del bene importato"; Trib. Roma 4 luglio 2017, n. 13546, in *DeJure*. Più di recente e sul medesimo punto, v. due sentenze gemelle di Trib. Palermo, 22 ottobre 2020 (nn. 13634/2015 e 9857/2016 R.G.A.C.), entrambe in *Pluris*. Sull'onere addossato all'importatore (da Paesi extra Ue) di indicare al danneggiato l'identità e il domicilio del produttore, App. Catania, 20 novembre 2020, in *Pluris*.

<sup>31</sup> Corte di giustizia CE, Grande Sezione, 10 gennaio 2006, C-402/03.

prospettiva: quella dell'art. 121 c. cons. – che regola il rapporto intercorrente tra il consumatore danneggiato e la pluralità dei produttori danneggianti (B2C) – e quella dell'art. 2055 c.c. che assume rilievo all'interno della filiera produttiva nell'ambito di una trama di rapporti che coinvolge solamente professionisti (B2B). Sotto questo profilo appare opportuno distinguere l'ipotesi in cui si configuri un danno in capo al consumatore, da quella in cui il difetto di sicurezza del prodotto emerga in una fase nella quale, essendo ancora possibile il ritiro o il richiamo del bene potenzialmente dannoso, non si riscontrino danni a carico del consumatore. Mentre nella prima fattispecie si configura una responsabilità solidale “esterna” di una pluralità di imprenditori chiamati dapprima a risarcire il consumatore danneggiato (art. 121 c. cons.) e quindi ad esercitare in seguito le rivalse nell'ambito dei rapporti interni, nella seconda, la presenza di un danno patito dal produttore finale del bene o dal distributore in ragione di una non conformità dalla quale sia scaturito un provvedimento di richiamo o di ritiro in un segmento della filiera produttiva precedente al consumo induce ad escludere l'applicabilità dalle norme in materia di tutela del consumatore ed a fare capo alle regole codicistiche che governano l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali o la responsabilità aquiliana. Sotto questo profilo riveste particolare interesse una decisione di legittimità nella quale è stato sottolineato che, in una filiera alimentare caratterizzata dalla marcata concatenazione tra diversi operatori che la compongono, è configurabile in capo a ciascun operatore un dovere di controllo sulla sicurezza che travalica i limiti del singolo segmento della propria competenza per spingersi sino alla verifica dell'assenza di profili di rischio scaturenti dall'operato di altri soggetti integrati nel processo produttivo. In particolare, la SC chiamata a decidere riguardo alla pretesa risarcitoria avanzata dal produttore di olive confezionate nei confronti del fornitore di un ingrediente che, in quanto pericoloso per la salute, aveva determinato il ritiro di considerevoli partite del prodotto finito, ha

chiarito che la pretesa risarcitoria avanzata doveva essere limitata nella misura corrispondente al concorso colposo del produttore finale danneggiato, il quale, omettendo di effettuare ulteriori attività di controllo, aveva contribuito al verificarsi del danno lamentato. Sotto quest'ultimo profilo riveste particolare interesse il passo della motivazione nel quale il dovere di controllo sull'operato dei fornitori delle materie prime gravante sul produttore finale trova il proprio fondamento nel principio di precauzione che permea l'intera legislazione in materia di sicurezza alimentare e si riflette in questo specifico ambito anche nei rapporti tra soggetti privati<sup>32</sup>.

In definitiva, pertanto, la ripartizione delle responsabilità all'interno di filiere nelle quali sono integrate una molteplicità di operatori sottolinea ulteriormente l'importanza rivestita dalla conformità del processo produttivo o del componente un prodotto finito rispetto a *standard* legislativi. Proprio questo elemento, infatti, consente di delineare il carattere lecito o illecito della condotta ed effettuare una ripartizione delle responsabilità in funzione di canoni obiettivi, escludendo la responsabilità degli operatori che dimostrino la piena conformità dei processi di fabbricazione e delle materie confluite nel prodotto finale.

## **8. Osservazioni conclusive**

L'analisi complessiva della disciplina in materia di responsabilità del produttore alla luce del suo collegamento con le norme che governano la sicurezza dei prodotti fa emergere la fondamentale importanza dell'attività di *drafting* normativo e di una intensa interlocuzione interdisciplinare preliminare alla formulazione delle norme e alla loro applicazione.

In particolare, la rilettura della disposizione contenuta nell'art.

---

<sup>32</sup> Cass. 10 luglio 2014, n. 15824, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, 1200; in *Contratti*, 2015, 891; Cass. 27 novembre 2018, n. 30620, in *D&G*, Editoriale del 28 novembre 2018; App. Bari 13 maggio 2019, n. 1085, in *DeJure*.



118, lett. d cod. cons. – ai sensi del quale la responsabilità del produttore è esclusa “se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante” – testimonia l’esigenza di dare al testo legislativo un’interpretazione adeguatrice che tenga conto delle peculiarità che caratterizzano la normazione tecnica eurounitaria in materia di sicurezza dei prodotti e responsabilità del fabbricante.

Proprio attraverso le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, infatti, è possibile cogliere la distinzione tra prodotto difettoso (per definizione non conforme agli standard legislativi che ne definiscono la sicurezza) e prodotto conforme alle disposizioni di legge, ma nondimeno portatore di rischi che lo stesso legislatore, al momento della definizione degli standard di sicurezza, ha valutato come accettabili, all’esito di una preliminare attività di *risk assesment*. In questa prospettiva, pertanto, è agevole comprendere che laddove il testo letterale dell’art. 118, lett. d, cod. cons. si riferisce ad un difetto “dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante” intende in realtà riferirsi a profili di pericolosità e dannosità che persistono anche in un prodotto pienamente conforme agli standard legislativi.

Muovendo da questa precisazione, pertanto, è possibile riconsiderare il problema della responsabilità del produttore per i danni provocati da prodotti conformi e valutare a seconda delle singole categorie di prodotto e dell’entità dei rischi correlati al loro utilizzo quali siano le ipotesi in cui confermare la validità della regola “nessuna responsabilità senza difetto” e quali siano le fattispecie per le quali risulti opportuno introdurre in via eccezionale sistemi di compensazione economica del danneggiato che prescindano dall’individuazione di un difetto e consentano di conseguire il pieno ristoro di pregiudizi inevitabilmente correlati all’utilizzo di prodotti conformi che conservino un significativo margine di pericolosità.

